

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MOTO CLUB SAN MARTINO – MOTOSOCCORSO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in MARTINA FRANCA in VIA MOTTOLA, 1/B,
un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza denominata "MOTO
CLUB SAN MARTINO – MOTOSOCCORSO" in breve anche "MOTO
CLUB SAN MARTINO", di seguito denominata Associazione.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite
sezioni staccate e sedi operative anche in altre località della Regione PUGLIA
la sede può essere trasferita altrove nell'ambito della Città di Martina Franca,
senza necessità di modifica dello Statuto..

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione è senza scopo di lucro anche indiretto, è aconfessionale,
apartitica, laica, umanitaria e fonda la propria struttura associativa sui principi
della democrazia, della solidarietà e della trasparenza amministrativa.

L'Associazione è Associazione di Volontariato ai sensi della legge 266/1991
e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che,
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e
gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della
collettività, operando nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, trasporto e
soccorso a malati, feriti e persone in stato di bisogno, della tutela del territorio

ALLEGATO A

e della Protezione Civile, della cultura e formazione della promozione del Volontariato e della solidarietà, della valorizzazione dell'uso sano e condiviso delle motociclette, utilizzando prevalentemente, ma non esclusivamente, le conoscenze, le tecniche, i mezzi e le esperienze in ambito motociclistico. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività e solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97

4. Si propone inoltre, di integrare gli scopi sportivi, ricreativi, sociali e culturali con attività da sviluppare in ambito formativo e sociale, di volontariato a supporto degli Enti di Protezione Civile:

- a) supportare il soccorso sanitario col trasporto di presidi e personale sanitario, anche con l'utilizzo delle motociclette, (Moto soccorso) a malati e feriti o comunque persone in stato di bisogno;
- b) promuovere e realizzare attività e iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente anche attraverso organismi associativi terzi e loro articolazioni territoriali, e partecipare a iniziative negli stessi settori promosse da terzi, anche con l'utilizzo delle motociclette;

ALLEGATO A

- c) assicurare la distribuzione di farmaci e altri generi di conforto nei confronti delle persone anziane, sole od in stato di difficoltà, anche con l'utilizzo delle motociclette;
- d) effettuare con mezzi idonei, anche con l'utilizzo delle motociclette, il trasporto di presidi, organi, medicinali e plasma;
- e) anche con l'utilizzo delle motociclette prestare assistenza, anche infermieristica, ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani, persone in stato di difficoltà sia presso il loro domicilio che presso strutture ove gli stessi siano ospitati o comunque ove ne abbiano bisogno;
- f) promuovere e realizzare, anche attraverso il Centro di Formazione di organismi a cui l'Associazione aderisce, corsi organizzati per la formazione tecnica e professionale di tutto il personale dell'associazione, soprattutto in ambito motociclistico;
- g) organizzare corsi per terzi e per la popolazione di sensibilizzazione alle problematiche sociali, sicurezza ed educazione stradale, sanitarie, ambientali e di protezione civile oltre che assistenziali in genere e di primo soccorso;
- h) organizzare e partecipare a manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
- i) collaborare ad iniziative di solidarietà internazionale anche realizzate da altre organizzazioni;
- j) operare in attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del Consiglio Direttivo;
- k) assistere organizzazioni analoghe nella formazione e crescita;
- l) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini ed il conseguimento degli obiettivi

ALLEGATO A

previsti nel presente statuto;

m) aderire ad associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali che perseguono identiche finalità.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, sociali e culturali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.

2. Per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della

ALLEGATO A

relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

6. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi. Sono Soci coloro che prestano la loro opera gratuitamente per il conseguimento degli scopi sociali. I Soci devono godere di condizioni di salute adatte all'espletamento delle attività associative, ed essere di buona condotta morale e civile. I soci devono presentare domanda scritta al Consiglio specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e professione; nella domanda di ammissione dell'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed eventuali regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le domande entro la seconda seduta successiva alla loro presentazione.

8. I nominativi dei Soci vengono inseriti nel libro dei Soci.

9. Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

ALLEGATO A

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

2. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

4. L'essere associato comporta l'adesione allo Statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. L'associato dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché ad usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

ALLEGATO A

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

e) morte dell'associato

2 Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma 1, lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 - Organi

1. Gli Organi sociali sono:

ALLEGATO A

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Organo di controllo qualora istituito.

Articolo 8 – Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
5. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
6. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate,

ALLEGATO A

anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;

b) Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima

ALLEGATO A

diffusione.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro tale delibera è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta (che ha valore nel conteggio dei presenti e nelle votazioni), non più di 2 (due) associati oltre se stesso.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

ALLEGATO A

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli Organi sociali elettivi decaduti, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 10 componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli associati ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

ALLEGATO A

3. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge 2 (due) Vice Presidenti il Segretario ed 1 (uno) tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio

ALLEGATO A

venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subestro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione Direttivo

ALLEGATO A

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri anche senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.8, comma 7;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione

ALLEGATO A

Articolo 19 - Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza:

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

3. In caso di necessità la funzione di segretario e tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Articolo 21 - Organo di controllo

1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione.

2. L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente;

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo - 22 Il Rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

ALLEGATO A

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo dell'associazione, entrambi da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia degli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.15, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

ALLEGATO A

c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio associativo;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

h) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;

i) oblazioni o liberalità che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;

j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi

forma, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, anche a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura di rete di solidarietà.

Articolo 25 - Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà istituire delle sezioni dell'associazione nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale formato da 6 membri costituito da una

ALLEGATO A

rappresentanza degli associati scelti in percentuale pari da ognuna delle parti in controversia e presieduta dal presidente che assicura il rispetto delle decisioni assunte dal collegio.

2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà luogo nella sede legale dell'Associazione ed il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore,

ALLEGATO A

scelto anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e associazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n.266 del 11.08.1991, alla legislazione Regionale Puglia sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Martina Franca, li 16/12/2014

Il Presidente

Giuseppe Ancona

Il presente documento consta di 18 pagine complete e 16 righe della 19-esima, compresa questa riga.....

IL SOTTOSCRITTO PANONIA GIUSEPPE NATO IL 26/07/65
PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL'ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI SAN MARTINO
MOTOSOCCORSO CHIEDE L'ESERIZIONE AI BENI E ALLA REGISTRAZIONE
IN ACCORDO AL COMMA 1. ART. 8 266/91 LEGGE SUL VOLONTARIATO